


Edison Spa

Sede Legale  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1

Uffici  
Viale Italia, 590  
20099 Sesto San Giovanni MI  
Tel. +39 02 6222.1

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale  
prot. DSA - 2008 - 0003891 del 13/02/2008

 EDISON



Raccomandata R/R

Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare**  
Direzione Salvaguardia Ambientale  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

Sesto San Giovanni, 12 febbraio 2008  
Rif.: ASEE/Pasq - MD F048

**Oggetto: Centrale di Simeri Crichi. Comunicazione domanda di rinnovo  
Autorizzazione Integrata Ambientale. Contestuale richiesta di una  
proroga semestrale per l'integrazione documentale della domanda.**

La scrivente Società Edison S.p.A, con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, rileva che, come emerge dalle nuove disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito "AIA") contenute nel D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, la disciplina inerente il rilascio, il rinnovo e la validità dell'AIA ha subito alcune modifiche.

La Scrivente è titolare della Centrale Termoelettrica di Simeri Crichi (CZ), sita in Località S. Francesco, il cui esercizio è stato autorizzato con Decreto di Autorizzazione Costruzione ed Esercizio del Ministero delle Attività Produttive N.013/2002 del 08/11/02.

Tale Decreto, contenente al proprio interno la relativa AIA, sarebbe dovuto giungere a scadenza il 08/11/09. Come a Voi noto, il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che entrerà in vigore in data 13 febbraio 2008, però, modificando la disciplina citata, ha previsto che le autorizzazioni all'esercizio di centrali, anche se di dimensioni superiori a 300 MW (al contrario di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 17, comma 4 e art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 59 del 2005 che fissava la durata delle autorizzazioni di tali impianti in sette anni), abbiano una durata massima di cinque anni.

2

Alla luce della nuova disciplina, la Società comunica, quindi, di presentare domanda per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tenuto conto della complessità della documentazione tecnica da allegare alla richiesta stessa ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e considerato anche l'elevato numero di impianti di cui la Società è titolare soggetti alla nuova disciplina, riteniamo di potere trasmettere la documentazione integrativa a completamento della presente richiesta nell'arco dei prossimi sei mesi decorrenti dalla data di trasmissione della presente domanda. Entro detto termine la Società si impegna, ovviamente, ad integrare la presente istanza.

Si chiede a Codesto Ill.mo Ministero di prendere atto di quanto sopra e si porgono cordiali saluti.

Edison S.p.A.  
*Alberto A. Blasi*

*Allegato: Decreto MAP 013/2002*

*[Handwritten mark]*



VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTA l'istanza pervenuta in data 6 settembre 1999 e successive integrazioni, con la quale la SITEL Sviluppo Impianti Termoelettrici S.p.A. - con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia, 592, cod.fisc.02196960963 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 800 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.360 MW, alimentata a gas naturale, da ubicare nel Comune di Simeri Crichi (CZ);

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da SITEL S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MIA/7127 del 10 maggio 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 28 maggio 2002, n.209148, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 25 giugno 2002, n.211263 e n.211265, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2002005244 dell'11 giugno 2002;

VISTA la nota del 15 aprile 2002 con la quale il proponente ha dichiarato, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTA la lettera del 25 luglio 2002 con la quale la SITEL S.p.A. ha accettato le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto, nonché ha comunicato i tempi relativi all'entrata in esercizio dell'impianto;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Simeri Crichi, dalla Regione Calabria nonché dal Ministero della Salute, rispettivamente con nota n.4169/2002 - 1069 U.T. del 24 giugno 2002, con nota della Giunta Regionale Dipartimento n.5-Urbanistica Ambiente n.5381/02 del 4 settembre 2002, con nota n.400-VIII/8.7/3534 del 23 settembre 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n.4474/2002/SIAR del 16 ottobre 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in esso riportate e fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, definito l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con Legge 1 giugno 2002, n.120;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

## DECRETA

### Art. 1

La SITEL Sviluppo Impianti Termoelettrici S.p.A. - con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia, 592, cod.fisc.02196960963 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 800 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.360 MW, alimentata a gas naturale, da ubicare nel Comune di Simeri Crichi (CZ).

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui al DM 2 aprile 2002, n.60, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impresa, per il turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	50 mg/Nm <sup>3</sup>
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm <sup>3</sup>

Per l'eventuale caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm <sup>3</sup>

L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

- 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;
- 3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;
- 4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>), del tenore volumetrico di ossigeno (O<sub>2</sub>) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;



**6)** L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

**7)** L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e gli Enti locali di controllo, provvede all'installazione ed alla gestione di almeno due stazioni di rilevamento degli NO<sub>x</sub>, di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta;

**8)** L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Calabria una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO<sub>x</sub> e CO;

**9)** L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;

**10)** Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7127 del 10 maggio 2002;

**11)** L'esercente predisponesse il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

### Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Catanzaro e al Comune di Simeri Crichi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.


Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Catanzaro e al Comune di Simeri Crichi:

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 8 NOV. 2002

IL DIRETTORE GENERALE  
(Alessandro ORTIS)



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. ~~2~~ 4 fogli,  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

Roma, 1.1. NOV. 2002 IL FUNZIONARIO



ut